


N. 32466/2010 REG.SEN.
N. 10454/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10454 del 2005, proposto dal signor
Scala, con domicilio eletto presso
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La

contro

il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n.145 del 15.7.2005: con cui le competenti Autorità militari ne hanno rigettato il ricorso gerarchico rivolto avverso la scheda valutativa n.29. (Redatta, nei suoi confronti, relativamente al periodo che va dall'8.2 al 3.7.2002).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visiti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il del 15.7.2005 con
cui le competenti Autorità militari ne hanno rigettato il ricorso gerarchico rivolto avverso la scheda valutativa n.29: redatta, nei suoi confronti, relativamente al periodo che va dall'8.2 al 3.7.2002.

Nella Camera di Consiglio del 16.7.2010: data nella quale la causa è stata sottoposta al vaglio collegiale previsto – per casi quali quello di specie – dall'art.9 della legge n.205/2000, si constata che il patrono del ha depositato in giudizio un documento che comprova irrefutabilmente
come il proprio assistito non abbia più interesse ad ottenere una pronuncia sul “merito” della controversia da lui instaurata.
Nel dare atto di quanto sopra; il Collegio (che ravvisa, in ogni caso, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) non può –
pertanto – che dichiarare improcedibile la proposta impugnativa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in rito,

-dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

-compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2010, con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 27/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO